N. R. G.





TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione IV Civile - Esecuzioni immobiliari

II Tribunale

in composizione Collegiale, nella persona dei magistrati:

Mauro Terranova

Presidente

Vincenzo Liotta

Giudice relatore

Monica Montante

Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al n.

del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2013,

promossa

da

, elettivamente domiciliata a Palermo, y

, presso

lo studio dell'avv. Michele Romano, che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. Antonino La Lumia, per procura in calce al ricorso in opposizione;

reclamante

contro

s.p.a. ; nella qualità di mandataria di

s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Palermo, via 'n., presso lo studio dell'avv. che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti della procedura esecutiva n. 706;

reclamata

nonché

s.p.a.;

reclamato non comparso

avente ad oggetto: reclamo al collegio ex artt. 624 e 669 terdecies c.p.c.

Con reclamo depositato il 29.11.13 (e debitamente notificato alle controparti),
ha chiesto la revoca dell'ordinanza ex art. 624 c.p.c. del 12-14.11.13, con cui il
Giudice dell'esecuzione aveva rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva



immobiliare n. /06, non ritenendo provata l'estinzione del credito vantato dal procedente (fondato su un contratto di mutuo fondiario del 27.3.91). In particolare, premettendo che il creditore intervenuto non si era opposto alla chiesta sospensione (anche in considerazione della documentata rateizzazione del credito erariale e della puntualità dei pagamenti), il reclamante, riportandosi alle consulenze contabili di parte, riteneva essere state corrisposte somme addirittura superiori a quelle dovute al procedente, ricalcolato il credito tramite adeguamento degli interessi (successivi all'entrata in vigore della legge n. 108/96) entro i limiti di usurarietà.

Con memoria depositata all'udienza del 17.1.14 il creditore procedente si è costituito chiedendo il rigetto del reclamo, evidenziando che, in base ai prospetti depositati in atti, il credito non era ancora estinto e comunque censurando la consulenza avversaria nella parte in cui non teneva conto della legittima capitalizzazione degli interessi (consentita dalla normativa in materia di credito fondiario).

A seguito di un rinvio disposto l'esame della memoria avversaria, all'udienza del 31.1.14, sulle conclusioni delle parti, il Collegio si è riservato di provvedere.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente rilevare che nessuna contestazione è sorta fra le parti in ordine ad una serie di elementi (in fatto ed in diritto), quali: l'intervento di una serie di pagamenti a deconto (anche a seguito della scadenza del contratto – si consideri che il mutuo prevedeva la restituzione in dieci rate semestrali –, e della pattuizione di un piano di rientro); la legittima capitalizzazione degli interessi (stante l'applicabilità al contratto in questione della normativa in materia di credito fondiario – cfr. pag. 17 del reclamo); l'applicabilità al caso di specie della legge n. 108/96 (non essendo il rapporto esaurito al momento della sua entrata in rigore) e la conseguente necessità di rideterminare i tassi entro le soglie di usurarietà fissate dal legislatore (anche l'istituto di credito ha pacificamente ammesso di aver applicato, dal 1997, tassi contenuti entro le citate soglie: comunque le parti hanno, condivisibilmente, richiamato la giurisprudenza di legittimità in materia di c.d. usurarietà sopravvenuta, escludendo dunque la più grave conseguenza prevista dall'art. 1815 c. 2 c.c.).

Ed infatti dall'esame degli scritti difensivi emerge contrasto unicamente sulla questione dei criteri di determinazione della base su cui calcolare gli interessi entro il tasso di usura: in particolare, pur premessa la legittimità della pratica anatocistica, il reclamante sostiene che gli interessi capitalizzati mantengano la natura di interessi e dunque debbano essere computati (unitamente a quelli moratori applicati dal creditore) ai fini della verifica del superamento della soglia. Di contro, il creditore sostiene che, una volta avvenuta (peraltro legittimamente) la capitalizzazione degli interessi maturati sulla rata precedente, è sufficiente che gli interessi moratori (applicati dunque sull'intera rata scaduta, comprensiva sia della quota capitale, che della quota di interessi) si mantengano sotto la soglia di usurarietà.



Si comprende dunque che, pur non contestando ciascuna delle parti eventuali errori contabili (ad es. nel considerare i vari pagamenti a deconto intervenuti nel tempo, o in altre operazioni), oggetto delle rispettive critiche è unicamente il criterio utilizzato per la collocazione (fra il capitale o fra gli interessi, e dunque a denominatore o a numeratore della frazione utilizzata per il calcolo del tasso effettivo) degli interessi capitalizzati. È evidente che, ferma restando la limitazione dei tassi moratori entro la soglia di usurarietà, a risultati diversi si giungerà aderendo all'una o all'altra tesi: nel primo caso (tesi sostenuta dal creditore), essendo gli interessi scaduti equiparati al capitale, l'applicazione all'intera rata di interessi moratori non usurari è del tutto legittima (ed i conseguenti conteggi indicano l'esistenza di un credito residuo); nel secondo caso (tesi sostenuta dal reclamante), il rapporto fra capitale (che non si accresce a seguito di anatocismo) e interessi complessivi (comprensivi, cioè, di quelli corrispettivi capitalizzati e di quelli moratori applicati sull'intera rata scaduta) dimostrerebbe l'applicazione al rapporto - per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 108/96 di interessi superiori alla soglia; di conseguenza, adeguati i tassi applicati ai limiti di legge, l'esposizione debitoria risulterebbe significativamente ridimensionata e, tenendo conto dei pagamenti intervenuti nel tempo, integralmente estinta.

Inquadrato in questi termini il nucleo essenziale della questione posta come motivo di reclamo, ritiene questo Collegio di aderire alla prospettazione teorica offerta dal reclamante (non si ritiene di dover verificare l'esatta applicazione contabile – da parte del consulente di parte – della regola fatta propria dal Collegio, in quanto si tratta di questione non dedotta né contestata dalla resistente; peraltro la natura cautelare e sommaria del presente provvedimento consente di ritenere integrati i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora – anche tenuto conto della prossimità della vendita, fissata per il 28.2.14).

Risulta infatti convincente, oltre che coerente con lo spirito della legge n. 108/96 e con la giurisprudenza costituzionale e di legittimità – anche recente – sul punto, la tesi del reclamante nella parte in cui sostiene che:

la legge n. 108/96, ai fini delle determinazione della soglia di usurarietà, prevede il rilevamento del tasso effettivo globale medio "comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese". In tale dizione vanno ricompresi (e perciò valutati ai fini del giudizio di usurarietà del rapporto) tutti i costi del finanziamento applicati dall'istituto di credito, a prescindere dalla denominazione conferita dal creditore. Sulla scia di tale interpretazione (peraltro già avvalorata dalla sentenza n. 29/02 della Corte Costituzionale, nella parte in cui osservava che "il riferimento, contenuto nell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 394 del 2000, agli interessi «a qualunque titolo convenuti» rende plausibile – senza necessità di specifica motivazione – l'assunto, del resto fatto proprio anche dal giudice di legittimità, secondo cui il tasso soglia riguardarebbe anche gli interessi moratori"), la Suprema Corte ha ripetutamenté.



precisato che le soglie di usurarietà riguardano sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (cfr. Cass. n. 5324/03 e, da ultimo, n. 350/13 e 603/13); peraltro anche le Sezioni Penali della Cassazione (chiamate a pronunciarsi sulla questione, comune al caso in esame per la sostanziale sovrapponibilità fra il testo dell'art. 644 c. 4 c.p. e l'art. 2 della I. 108/96, della determinazione delle componenti di costo rilevanti ai fini del giudizio di usurarietà degli interessi concretamente applicati) hanno espressamente ritenuto di considerare anche la commissione di massimo scoperto "quale fattore potenzialmente produttivo di usura, essendo rilevanti ai fini della determinazione del tasso usurario, tutti gli oneri che l'utente sopporta in relazione all'utilizzo del credito" (cfr. Cass. sez. II Pen. n. 46669/11), nonché gli stessi interessi anatocistici (cfr. Cass. sez. II Pen. n. 26100/12, che, nel richiamare i precedenti di sezione n. 1394/07 e 16081/10, sebbene riguardi un caso di illegittima pattuizione di interessi anatocistici, può richiamarsi anche nella fattispecie in esame atteso che, a prescindere dalla legittimità o meno della pattuizione, quel che qui rileva è il criterio di selezione dei "costi" del finanziamento che la legge n. 108/96 intende calmierare mantenendo al di sotto di una determinata soglia);

- tale interpretazione è assolutamente conforme allo spirito della legge del 1996, essendo indubbio che gli interessi scaduti, sia pure "capitalizzati", non costituiscono provvista del finanziamento (ovverosia voce "attiva" per il mutuatario) ma un costo, sul quale peraltro la pratica anatocistica consente di applicare ulteriori interessi;
- il fenomeno della "capitalizzazione" degli interessi non muta la natura di quella componente del credito, riducendosi ad una mera operazione contabile avente quale unico scopo quello di far maturare ulteriori interessi su quelli scaduti. È evidente, infatti, che tali interessi scaduti non diventano capitale (ed al debito che matura a seguito della loro scadenza non corrisponde certo un aumento della somma inizialmente mutuata), ma si limitano a sommarsi allo stesso (cfr. sul punto anche Cass. n. 2072/13, che espressamente sancisce come il sistema dell'ammortamento, connaturato alle operazioni di mutuo, non muta la natura di interessi corrispettivi della "quota-interessi" di cui si compone ciascuna rata).

Né assume rilevanza quanto argomentato dalla parte resistente, che ha evidenziato il paradosso in cui incorrerebbe la tesi avversaria, finendo per ritenere che l'applicazione dell'anatocismo nei casi consentiti dalla legge (nel caso di mutuo fondiario) conduca ad un risultato contrario alla legge stessa (in materia di usura). Invero, pur dovendo premettere che il possibile contrasto fra norme (peraltro, come nel caso di specie, promulgate in epoche e contesti parecchio distanti) non è ipotesi rara, essendo rimesso all'interprete l'adeguamento fra le disposizioni che si succedono nel tempo, nel caso di specie non ricorre alcuna astratta incompatibilità fra le discipline citate. Infatti, non è posta in discussione la legittimità della



capitalizzazione degli interessi nel caso di mutuo fondiario, ma unicamente la misura degli interessi globali (in cui peraltro quelli anatocistici costituiscono solo una parte) esigibili da parte del creditore.

Né, infine, ha pregio il richiamo alle direttive della Banca d'Italia, le quali – come perattro ammesso dalla resistente – non costituiscono fonte del diritto (cfr. sul punto Cass. Pen. n. 46669/11): di tale argomento può, semmai, tenersi conto unicamente ai fini della decisione sulle spese (in considerazione della complessiva condotta dell'istituto di credito nella gestione del rapporto di mutuo). Peraltro, l'argomento della resistente finisce per contraddirsi ove, da un lato, richiama e non contesta il citato orientamento della Suprema Corte in ordine all'applicabilità della legge del 1996 anche agli interessi moratori, e, dall'altro, censura la scetta di considerare tali interessi ai fini della valutazione di usurarietà (cfr. pag. 5 delle note del 29.1.14). È evidente infatti che non ricorrono ragioni per escludere la sottoposizione ai limiti di usurarietà degli interessi moratori quando questi si sommino a quelli corrispettivi: così facendo si finirebbe per eludere il dettato della legge, scomponendo (teoricamente all'infinito, a seconda delle prassi negoziali e bancarie) i vari costi del finanziamento e pretendendo di limitare ciascuno di essi entro il tasso-soglia, senza considerarli nella loro globalità.

Per i motivi sopra illustrati il reclamo va accolto; ne consegue la revoca dell'ordinanza cautelare e la sospensione della procedura esecutiva.

Sussistono gravi ed eccezionali ragioni (desumibili dalla particolarità della vicenda e dalla novità della questione) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare dinnanzi al Giudice dell'esecuzione.

p.q.m.

Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, accoglie il reclamo proposto da avverso l'ordinanza emessa in data 12-14.11.13 dal Giudice dell'esecuzione nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. (06; per l'effetto sospende la procedura esecutiva citata. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio, ivi comprese quelle relative alla fase cautelare dinnanzi al Giudice dell'esecuzione.

Così deciso a Palermo, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile, in data 7 febbraio 2014.

Il Giudice estensore

Vincenzo Ligita

DEPOSITATU INC. AND ELLERI.

IL CANCELLIERE

5